



# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU PROVINCIA DI ORISTANO

Copia conforme all'originale

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 27-02-2018

**Oggetto: Approvazione aliquote TASI anno 2018**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **18:00**, nell'aula consiliare del Comune di Santu Lussurgiu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** composto dai signori:

<b>Loi Diego</b>	<b>P</b>	<b>Ledda Gian Luca</b>	<b>P</b>
<b>Soru Diego</b>	<b>A</b>	<b>Atzori Caterina Maria</b>	<b>P</b>
<b>Rundine Antonio</b>	<b>P</b>	<b>Pinna Giovanni</b>	<b>P</b>
<b>Pani Giovanni Maria</b>	<b>P</b>	<b>Bellinzas Francesco</b>	<b>A</b>
<b>Citroni Francesca</b>	<b>P</b>	<b>Licheri Daniela</b>	<b>A</b>
<b>Caratzu Vittorio</b>	<b>P</b>	<b>Putzolu Stefano</b>	<b>P</b>
<b>Corona Alessandro</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. **10** e assenti n. **3**.

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Diego Loi e partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Puggioni.

### Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

**RICHIAMATO** in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

PRESO ATTO che il **Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244)** pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre, dispone lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11);

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C);

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il citato comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;

CONSIDERATO che il gettito TASI concorre al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili individuati dal Regolamento per l'applicazione della IUC;

RILEVATO che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RILEVATO, altresì, che in base all'art. 20 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, saranno dettagliatamente riportati nel bilancio di previsione 2016/2018 in fase di predisposizione:

- Polizia municipale
- Illuminazione pubblica
- Cimitero
- Ambiente e verde pubblico
- Manutenzione strade
- Protezione civile

RILEVATO che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), sono state apportate importanti variazioni alla TASI, ed in particolare:

1. Il comma 14 sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "immobili di lusso").
2. Con la lettera b) viene sostituito il co. 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi. e viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale.
3. La lettera c) prevede che l'aliquota TASI dei cd. "immobili merce" è ridotta all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati.

PRESO ATTO, altresì, che la legge di stabilità per l'anno 2018 estende a tutto il 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2016. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2018, nella misura seguente:

<b>Immobile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze A/1 – A/8 – A/9	1 per mille
Aree edificabili	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	1 per mille
Altri immobili	1 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze non di lusso	Esclusi
Terreni agricoli	Esclusi

RILEVATO che, le scadenze di pagamento per l'anno 2018 sono le seguenti:

- 1° rata entro il 16 Giugno 2018 ;
- 2° rata entro il 16 Dicembre 2018;
- Versamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno 2018.

PRESO ATTO che con D.M. del 29/11/2017 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al prossimo 28 Febbraio 2018;

ACCERTATO, altresì, che il termine di cui sopra è stato ulteriormente prorogato al 31 Marzo 2018 con Decreto del Ministro dell'interno del 9 febbraio 2018;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Sottoposta ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

- con n. 10 consiglieri presenti, n. 8 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Pinna e Putzolu), di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n. 267/2000.

## DELIBERA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di approvare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, si seguito elencate:

<b>Immobile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze A/1 – A/8 – A/9	1 per mille
Aree edificabili	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	1 per mille
Altri immobili	1 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze non di lusso	Esclusi

Terreni agricoli	Esclusi
------------------	---------

Di dare atto che, le scadenze di pagamento per l'anno 2018 sono le seguenti:

- 1° rata entro il 16 Giugno 2018;
- 2° rata entro il 16 Dicembre 2018;
- Versamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno 2018.

Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Di dichiarare, a seguito di votazione separata, con n. 10 consiglieri presenti, n. 8 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Pinna e Putzolu), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Diego Loi

Il Segretario Comunale  
F.to Caterina Puggioni

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta n. **5** del **07-02-2018** avente ad oggetto **Approvazione aliquote TASI anno 2018**:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 07-02-2018

Il Responsabile del servizio  
**F.to Paola Serra**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 07-02-2018

Il Responsabile del servizio  
**F.to Paola Serra**

L'impiegata incaricata, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA** che la presente deliberazione:

con prot. n. **1669** del **06-03-2018** è pubblicata all'Albo Pretorio al n. **189**, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*), con decorrenza dal **06-03-2018** al **21-03-2018**

Santu Lussurgiu, 06-03-2018

L'impiegata incaricata  
F.to Marisa Casula

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Santu Lussurgiu,

L'impiegata incaricata